

Tribunale di Bari - Sezione I penale - Sentenza 29 aprile 2016 n. 2334

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giorno 27 del mese di aprile dell'anno DUEMILASEDICI

IL GIUDICE MONOCRATICO

DR. ROBERTO CAPPITELLI

PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI

PRIMA SEZIONE PENALE

Con la presenza del P.M., avv. Pi.Ma.

Con l'assistenza del cancelliere Fo.Es.

Ha pronunciato, mediante lettura del solo dispositivo, la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

Contro

Al.It., nato (...), di fatto domiciliato in Sannicandro di Bari alla via (...), libero non comparso, già dichiarato contumace, difeso di ufficio dall'avv. En.Bu. del foro di Bari, assente, sostituito ex art. 97 co 4 c.p.p, dall'avv. Ma.Sb.

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 494 c.p., perché, al fine di procurarsi un vantaggio, faceva attivare, presso il proprio domicilio, una linea telefonica, stipulando un contratto verbale a mezzo di richiesta sul numero "187", con la società TE., al cui operatore forniva il nominativo dell'ignara ex coniuge Bo.Pa., a carico della quale veniva emessa fattura di pagamento per un totale di Euro 804,50.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto ex art. 552 c.p.p. emesso in data 21.3.2013, notificato personalmente all'imputato ed alla persona offesa Pa.To., il PM in sede disponeva la diretta citazione a giudizio del sopra generalizzato It.Al. innanzi a questa I Sezione del Tribunale in relazione al reato in epigrafe ascritto. Agli atti erano allegati: certificato del casellario giudiziale (risultante nullo); verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore redatto nei confronti dell'allora indagato - atti afferenti all'esercizio dell'azione penale. All'udienza celebratasi in data 14.1.2013, contumace il prevenuto e presente la persona offesa, ai sensi dell'art. 492 c.p.p. il Tribunale dichiarava aperto il dibattimento, ammetteva tutti i mezzi di prova richiesti

(v. documentazione allegata al verbale) e rinviava all'udienza del 10.7.2014 per l'espletamento dei mezzi istruttori dichiarativi.

Dopo un rinvio per l'assenza dei testi, all'udienza dell'8.3.2015, mutata la persona fisica del Giudice, erano rinnovate le richieste istruttorie.

All'udienza del 8.10.2015, ancora una volta, non si svolgeva attività per le ragioni che si leggono a verbale. All'udienza del 13.10.2015 la trattazione del procedimento era rimessa allo scrivente per ragioni di ordine tabellare.

All'udienza del 28.10.2015, dopo la rinnovazione delle richieste istruttorie, nella constatata assenza di tutti i testi del P.I., con il consenso delle parti, acquisita la documentazione dalle stesse parti richiesta (con conseguente utilizzabilità della querela suo tempo presentata dalla p.o. ai fini della decisione finale), la trattazione era aggiornata al 24.2.2016 per l'eventuale esame del teste residuo del P.m, e, in ogni caso, per la discussione finale. All'udienza del 24.2.2016 era esaminato il teste presente, m.llo c.c. Gi.D'A.

All'udienza tenutasi in data odierna, non presentatosi l'imputato pur convocato dal Difensore di ufficio (come da documentazione allegata a verbale) e dichiarata conclusa l'istruzione dibattimentale, le parti concludevano come in epigrafe. Tanto premesso, osserva il Tribunale in

FATTO e DIRITTO

Il s.m.g imputato risponde di violazione dell'art. 494 c.p. in quanto, avrebbe, secondo l'impostazione accusatoria, sostituito la persona della ignara ex coniuge, Pa.To., oramai residente in Vigevano, alla propria, nella conclusione di un contratto per via telefonica, ed al fine di procurarsi l'ingiusto vantaggio consistente, in definitiva, nell'accollo delle relative spese alla persona offesa.

Secondo quanto da costei narrato, in data 15.6.2012, la stessa, a suo tempo sposata con l'odierno imputato, aveva a ricevere presso la sua abitazione della natia Vigevano un sollecito di pagamento ad opera della società milanese di recupero crediti Cr., in relazione ad un asserito "mancato pagamento" di una fattura TE., dell'importo di Euro 804,50, per una utenza n. (...) risultante intestata alla stessa esponente.

El., che ben sapeva di non aver mai attivato tale utenza, dopo aver acquisito copia della fattura in contestazione tramite lo stesso ufficio legale della società Cr., si avvedeva che l'utenza in questione risultava attivata presso l'indirizzo di via (...), Sannicandro di Bari.

La donna, che ha lamentato altro analogo episodio (attivazione di una fornitura EN. a suo nome allo stesso indirizzo) ha precisato innanzi ai c.c. precedenti di aver mai abitato al suddetto indirizzo, ad ella attribuito all'ex marito It.Al. (nato (...)), con il quale aveva convissuto, prima della separazione occorsa nel 2007, esclusivamente in Vigevano presso la propria residenza.

Le affermazioni della esponente appaiono pienamente confermate dall'esame delle residue risultanze istruttorie.

Lo svolgimento dell'occorso, così come da ella descritto, è asseverato, infatti, dalla documentazione allegata a verbale in occasione della udienza del 14.1.2013 ed alla avvenuta acquisizione della quale le parti concordemente si sono riportate in sede di rinnovazione delle richieste istruttorie. Quanto al giudicabile, lo stesso, pur risultando, all'epoca dei fatti, ancora formalmente residente a Vigevano, effettivamente era, come è tuttora, domiciliato di fatto all'indirizzo di via (...), in Sannicandro di Bari, ove sono state "allacciate" a nome della Bo. le due utenze dalla stessa contestate (v. documentazione allegata al verbale della udienza del 14.1.2013). Al riguardo, il teste m.llo c.c. Gi.D'A., della Stazione di Sannicandro di Bari, su delega della consorella vigevanese, ebbe modo di accertare che, effettivamente, il numero cliente afferente alla bolletta contestata dalla Bo.To. era, in realtà, relativo all'AL., come dallo stesso militare constatato, confrontando detto codice con quello riportato sul contatore elettronico dell'abitazione del prevenuto (esame D'A., udienza del 24.2.2016, foll. 4 e 5 delle trascrizioni, ove si precisa, tra l'altro, che l'AL. risultava emigrato da Sannicandro per Vigevano nel 2009 e che la fattura in atti era ad egli intestata e riferita all'indirizzo di via (...), Sannicandro).

Tanto premesso in fatto, osserva il Tribunale, in punto di diritto, che il reato di sostituzione di persona è diretto, secondo l'intenzione del legislatore del 1930, a tutelare la pubblica fede sotto il profilo della lesione che alla genuinità e all'affidabilità dei rapporti interpersonali possa derivare dal proporsi taluno con connotazioni personali diverse da quelle effettive. Tale ratio legis è stata sottoposta, da parte della migliore dottrina, a serrata critica, sulla scorta della osservazione, tutt'altro che peregrina, che dalle disposizioni ex artt. 494 - 498 c.p., raggruppate sotto il capo afferente alla "falsità personale", non sempre è agevole individuare una offesa alla pubblica fede, laddove, al contrario, il più delle volte ad essere offeso è un interesse della pubblica amministrazione.

La condotta rilevante ex art. 494 c.p., da alcuni ritenuta richiamante parzialmente lo schema della truffa, configura incontestabilmente un reato a forma vincolata (v. già, in tal senso, Cass. V., 3.1.1970, Ba.) e si risolve nell'indurre taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, oppure attribuendo, a sé o ad altri, un falso nome, un falso stato o una qualità alla quale la legge attribuisce effetti giuridici. Quanto al dolo, lo stesso è pacificamente di natura specifica, essendo previsto, aldilà della induzione in errore di altri, il fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (Cass. V., 9.2.1973, Mi.), vantaggio che può essere, in se stesso, anche lecito e di natura non patrimoniale (v. già Cass. II, 10.12.1971, Gi.; Id. 18.4.1972, Br.). Dalla lettura delle massime in questione, dunque, traspare nettamente che, ai fini della integrazione del reato contestato all'odierno imputato, oltre al dolo specifico, sia richiesta ad substantiam una condotta che, quantomeno, si risolva in una attività suscettibile di trarre i terzi in inganno (dove la già rilevata affinità con il delitto di truffa).

Esattamente ha osservato il Supremo Collegio in diverse decisioni, che, al fine di potersi integrare la violazione dell'art. 494 c.p., è imprescindibile, giusta la sopra riferita struttura della fattispecie, che l'agente ponga in essere un "...comportamento positivo suscettivo trarre in inganno".

Condotta che, in effetti, si è realizzata con la comunicazione via telefonica ed invito domino al contraente TE. dei dati personali della odierna persona offesa, con integrale sostituzione "identitaria" nell'ambito di una vera e propria negoziazione giuridica, foriera di notevole impegno patrimoniale e, correlativamente, di un vantaggio ingiusto nella sfera giuridica dell'agente.

Nella specie, ritiene il Tribunale che, sulla scorta delle univoche risultanze degli atti utilizzabili ai fini della decisione finale, non sia revocabile in dubbio la sussistenza di indizi gravi precisi e concordanti in ordine alla attribuibilità di detta condotta all'AL.

Egli si era separato dalla moglie oramai da anni ed era andato a vivere in via (...) in Sannicandro di Bari, centro dove si trovava ancora al momento della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Le indagini esperite su detta circostanza, siccome delegate alla Stazione c.c. competente per territorio, confermarono la detta circostanza; del resto, considerate le origini pavesi della p.o., mai stata in vita sua a Sannicandro di Bari, l'unico soggetto il quale potesse disporre dei dati personali della donna non avrebbe potuto essere se non il di lei ex coniuge.

Il teste escusso al pubblico dibattimento, infatti, ha affermato che il numero cliente riportato sulla bolletta in questione era abbinato all'ex marito, e proprio in relazione al suo domicilio di Sannicandro.

L'AL., in definitiva, al fine di trarne profitto, consumava, dunque la condotta di cui in epigrafe.

Egli, pertanto, va dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 494 c.p., fattispecie non modificata dalla recente novella di cui al decreto legislativo n. 7/2016.

Non si intravedono motivi per negare all'imputato, soggetto fino a prova contraria lontano da circuiti devianti, le circostanze attenuanti ex art. 62 bis c.p.

Quanto alla determinazione della pena, avuto riguardo ai criteri ex art. 133 c.p., e, segnatamente, alle modalità dell'azione e alla intensità del dolo, la stessa va irrogata nella misura di mesi due di reclusione (pena base: mesi tre di reclusione, ridotta di un terzo ex art. 62 bis c.p.). L'esecuzione della stessa, in considerazione della ragionevole previsione che l'AL. si asterrà, per il futuro, da violazioni dolose della legge penale, può essere condizionalmente sospesa. L'imputato, infine, va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

DICHIARA

Al.It. responsabile del reato ascrittogli e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo condanna alla pena di mesi due di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Pena sospesa alle condizioni di legge.

Motivazione riservata.

Così deciso in Bari il 27 aprile 2016.

Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2016.